

144  
23/12/2015  
MINISTERO DELLA DIFESA

SECRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI

*Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate*

9<sup>a</sup> DIVISIONE - 4<sup>a</sup> SEZIONE

**CONTRATTO A SEGUITO DI PROCEDURA RISTRETTA IN AMBITO**

**UE**

L'anno duemilaquindici, addì 23 del mese di dicembre in Roma, presso il Ministero della Difesa - Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate (Codice fiscale nr. 12800841004),

**ESSENDO**

La Ditta ITALTEL S.p.A. (Codice Fiscale e partita IVA n. 13210460153) rimasta aggiudicataria della commessa di cui al successivo art. 1, come risulta dal verbale di apertura plichi nr. 116 di rep. in data 22.10.2015, e volendosi addivenire alla stipula del relativo contratto, io F.A. Donatella INGRIA in qualità di Ufficiale Rogante, senza l'assistenza dei testimoni, per espressa rinuncia delle parti contraenti, provvedo alla redazione del presente atto con il quale

**TRA**

la predetta Direzione rappresentata dal Dir. Dott.ssa Alida DE ANGELIS, in qualità di Presidente di Seggio di gara, e la Ditta ITALTEL S.p.A. (Codice Fiscale e partita IVA n. 13210460153) con sede legale in Via Reiss Romoli 11 Loc. Castelletto 20019 Settimo Milanese (MI), rappresentata dal Dott. Francesco SIRABELLA, nato a . . . *OMISSIS* . . . nella sua qualità di Procuratore

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

**ITALTEL S.p.A.**  
*Francesco Sirabella*

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE  
DE ANGELIS ALIDA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

In Data/On Date:

mercoledì 23 dicembre 2015 10:58:10

Speciale, come risulta da Procura Speciale n. . . . . *OMISSIS* . . . . . a rogito del Dott. . . . . *OMISSIS* . . . . . Notaio in Milano.

***SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE***

***Art. 1 - OGGETTO DELLA COMMESSA***

La Ditta ITALTEL S.p.A., in seguito denominata semplicemente Ditta, si impegna ad effettuare al Ministero della Difesa, e per esso alla Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate, in seguito denominata semplicemente TELEDIFE, **la fornitura di un potenziamento infrastrutturale e adeguamento infrastrutturale dei Data Center dello Stato Maggiore dell'Esercito in Roma e Firenze e manutenzione di tipo assicurativo dei Data Center dello Stato Maggiore dell'Esercito in Roma, Padova, Cagliari, Palermo, Napoli, Torino e Firenze.**

L'esecuzione del presente contratto sarà articolata secondo le seguenti Fasi:

Fase 1: Adeguamento della sala Data Center Roma Ciarpaglini;

Fase 2: Adeguamento della sala Data Center Firenze Simoni;

Fase 3: Upgrade versione firmware e versione VMware;

Fase 4: Fornitura ORACLE:

- Subfase 4.1.: Upgrade ORACLE Roma Ciarpaglini;
- Subfase 4.2.: Corso di formazione ORACLE.

Fase 5: Primo ampliamento capacità computazionale Firenze Simoni;

Fase 6: Assistenza e Manutenzione Data Center Roma SME , sito PD e mini DC;

Fase 7: Upgrade Oracle Firenze Simoni;

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

Fase 8 “Opzionale”: Disaster Recovery:

- Subfase 8.1. “Opzionale”: Ottimizzazione sito di disaster recovery, sostituzione apparati in end of support”;

- Subfase 8.2. “Opzionale”: Corso di formazione EMC<sup>2</sup>

Fase 9: Sostituzione apparati in end of support, area CSC4;

Fase 10: Upgrade throughput Roma Ciarpaglini;

Fase 11: Ampliamento capacità computazionale Roma Ciarpaglini;

Fase 12: Secondo ampliamento capacità computazionale Firenze Simoni;

Fase 13: Assistenza e Manutenzione Data Center Roma Ciarpaglini e Firenze Simoni.

***Art. 2 - NORME DI CARATTERE GENERALE E CARATTERISTICHE TECNICHE***

La commessa, per quanto non previsto dal presente atto, è regolata dalle disposizioni e norme del Regolamento per i contratti stipulati dall’Amministrazione della Difesa approvato con D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, nonché, per l’acquisto e la locazione delle apparecchiature informatiche e per le licenze d’uso dei programmi, dalle norme del Regolamento recante approvazione del Capitolato d’Oneri di cui al D.P.C.M. 06 agosto 1997 n. 452.

Le norme sopracitate, che la Ditta dichiara di ben conoscere ed accettare, si considerano parte integrante del presente contratto.

La commessa, inoltre, è regolata dalle disposizioni dei RR.DD. n. 2440 del 18 novembre 1923 e n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modifiche, nonché dal Codice Civile, dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, dal D.P.R. 5 ottobre 2010,



RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L’UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

n. 207, dalla L. 136 del 13 agosto 2010, dal D.Lgs. 9 novembre 2012 n. 192, dal D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 e dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 49, dal D.Lgs. 06 settembre 2011, n.159, dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 e Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n.55.

Le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione che regolano la presente commessa dovranno corrispondere alla descrizione ed ai requisiti tutti di cui:

- al presente Contratto;
- al Capitolato Tecnico n. 075/15/0040 ed. Ottobre 2015 (in seguito denominato Capitolato Tecnico);
- alla Proposta Tecnica della Ditta.

I predetti documenti costituiscono parte integrante del presente Contratto.

In caso di contrasto tra quanto prescritto dal Contratto, dal Capitolato Tecnico e dalla Proposta Tecnica prevarrà nell'ordine:

- il Contratto;
- il Capitolato Tecnico (Allegato "A");
- la Proposta Tecnica (Allegato "B").

Prevarrà invece la Proposta Tecnica rispetto al Capitolato Tecnico, nel solo caso in cui essa riporti requisiti superiori a quelli indicati nel Capitolato Tecnico ferma restando la responsabilità della Ditta sulle scelte effettuate per il soddisfacimento dei requisiti funzionali dell'A.D..

### ***Art. 3 - AMMONTARE DELLA COMMESSA***

Il Ministero della Difesa si impegna a corrispondere alla Ditta, per la commessa di cui al presente atto, la somma complessiva massima di € **2.798.088,73** (duemilionesettecentonovantottomilaottantotto/73) + I.V.A., derivante dall'offerta della Ditta del 21.10.2015 e relativa annessa Scheda Economica

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

che, allegato al presente contratto, ne costituiscono parte integrante (Allegato "C").

L'importo sopra indicato è così ripartito:

Fase 1: Euro 133.489,03 (centotrentatremilaquattrocentottantanove/03) + IVA;

Fase 2: Euro 133.402,17 (centotrentatremilaquattrocentodieci/17) + IVA;

Fase 3: Euro 29.476,59 (ventinovemilaquattrocentosettantasei/59) + IVA;

Fase 4: Euro 204.076,99 (duecentoquattromilasettantasei/99) + IVA, così suddiviso:

- Subfase 4.1.: Euro 182.235,31 (centottantaduemiladuecentotrentacinque/31) + IVA;

- Subfase 4.2.: Euro 21.841,68 (ventunomilaottocentoquarantuno/68) + IVA;

Fase 5: Euro 63.350,23 (sessantatremilatrecentocinquanta/23) + IVA;

Fase 6: Euro 284.805,90 (duecentottantaquattromilaottocentocinque/90) + IVA suddiviso in tre quadrimestri di Euro 94.935,30 (novantaquattromilanovecentotrentacinque/30) + IVA ciascuno;

Fase 7: Euro 818.746,90 (ottocentodiciottomilasettecentoquarantasei/90) + IVA;

Fase 9: Euro 586.199,53 (cinquecentottantaseimilacentonovantanove/53) + IVA;

Fase 10: Euro 168.959,61 (centosessantottomilanovecentocinquantanove/61) + IVA;

Fase 11: Euro 180.654,01 (centottantamilaseicentocinquantaquattro/01) + IVA;

Fase 12: Euro 63.350,23 (sessantatremilatrecentocinquanta/23) + IVA;



Fase 13: Euro 131.577,54 (centotrentunomilacinquecentosettantasette/54) + IVA suddiviso in tre quadrimestri di Euro 43.859,18 (quarantatremilaottocentocinquantanove/18) + IVA ciascuno;

Inoltre, qualora venga disposta l'esecuzione della Fase 8 "*opzionale*", il Ministero della Difesa corrisponderà alla Ditta per la commessa relativa alla citata Fase, l'ulteriore somma complessiva di Euro 865.574,27 (ottocentosessantacinqueilacinquecentosettantaquattro/27) + IVA, risultante dai prezzi indicati nella citata offerta della Ditta.

L'importo è così suddiviso:

- Subfase 8.1. "*Opzionale*": Euro 810.728,57 (ottocentodiecimilasettecentoventotto/57) + IVA;
- Subfase 8.2. "*Opzionale*": Euro 54.845,70 (cinquantaquattromilaottocentoquarantacinque/70) + IVA;

Oneri per la sicurezza Euro 00,00 (zero).

#### **Art. 4 - DECORRENZA DEL CONTRATTO**

Il contratto decorre dal quinto giorno successivo a quello della data della lettera di notifica alla Ditta dell'avvenuta registrazione, presso gli Organi di controllo, del decreto di approvazione del contratto, che sarà inviata, a mezzo di **posta elettronica certificata**, da TELEDIFE 9<sup>^</sup> Divisione 4<sup>^</sup> Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 9.4.).

Qualora la Ditta dimostri all'esecutore contrattuale di aver ricevuto la suddetta lettera in data successiva al quinto giorno, la decorrenza del contratto coinciderà con l'effettiva data di ricezione.

Copia della predetta lettera di notifica sarà altresì inoltrata a/allo:

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

- TELEDIFE 2° Reparto, 7<sup>^</sup> Divisione (in seguito denominata TELEDIFE 2.7.);
- TELEDIFE 10<sup>a</sup> Divisione 3<sup>a</sup> Sezione (in seguito denominata TELEDIFE 10.3);
- STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ITALIANO – IV Reparto Logistico – Via XX Settembre 123/A – 00187 ROMA.

**Art. 5 - DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto avrà la durata di circa 18 (diciotto) mesi, al netto del periodo di garanzia dei prodotti forniti.

Il contratto avrà termine allo scadere del periodo di garanzia.

Tutte le scadenze indicate nel presente contratto si intendono in ore, giorni, settimane, mesi ed anni solari, salvo se non diversamente specificato.

**Art. 6 - DOCUMENTAZIONE TECNICA**

La Ditta si obbliga a fornire, senza ulteriore corrispettivo, i manuali ed ogni altra documentazione tecnica prevista dal Capitolato Tecnico, redatti in lingua italiana.

Qualora la documentazione in lingua italiana non sia disponibile sul mercato, dovrà essere fornita almeno in lingua inglese.

Detta documentazione dovrà essere conforme alle pubblicazioni tecniche/normative tecniche predisposte da TELEDIFE e rese disponibili sul proprio sito web.

**Art. 7 - OPZIONI**

A completamento della fornitura oggetto del presente atto la Ditta riconosce il diritto potestativo dell'Amministrazione Difesa di disporre l'esercizio della Fase 8 "opzionale" di cui al precedente art. 1.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

Tale facoltà potrà essere esercitata durante l'intero periodo di validità contrattuale e sarà comunicata alla Ditta da TELEDIFE 9.4. con posta certificata, dalla cui data decorreranno i termini di ultimazione delle prestazioni indicati ai successivi artt. 11 e 12 con le rimanenti modalità di esecuzione.

L'opzione sarà esercitata ai prezzi quotati nel presente contratto senza aggiornamento o revisione ad alcun titolo.

Copia della lettera con la quale l'A.D. eserciterà il diritto di opzione sarà altresì inoltrata a:

- TELEDIFE 2.7.;
- TELEDIFE 10.3.;
- STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ITALIANO – IV Reparto Logistico – Via XX Settembre 123/A – 00187 ROMA.

***Art. 8 - ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA***

L'esecuzione contrattuale e la sorveglianza tecnica viene demandata per tutte le Fasi, per delega di TELEDIFE 2.7., in qualità di RUP, al Direttore dell'Esecuzione (in seguito denominato DdE).

Durante il periodo di garanzia, la verifica dell'esecuzione del presente Atto viene demandata al DdE.

**Nomina del DdE**

TELEDIFE, su proposta del RUP, nominerà il DdE entro 05 (cinque) giorni solari dalla data di decorrenza del contratto.

Entro 10 (dieci) giorni successivi alla nomina, l'A.D. provvederà a comunicare alla Ditta il nominativo ed il recapito (indirizzo e numero di telefono su rete pubblica) del DdE.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

Il DdE sarà assistito da un Rappresentante dell'A.D. presso ciascun Sito interessato alle attività contrattuali (in seguito denominato RAD).

### **Nomina del RAD**

Ciascun Ente/Sito presso il quale si eseguiranno le prestazioni segnalerà a TELEDIFE 2.7. il nominativo del RAD entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di decorrenza del contratto.

Entro 10 (dieci) giorni successivi alla nomina, l'A.D. provvederà a comunicare alla Ditta e, per conoscenza, al DdE, il nominativo ed il recapito (indirizzo e numero di telefono su rete pubblica) del RAD.

### **Compiti e responsabilità del RAD**

Il RAD svolgerà funzioni di Ispettore di Sito. Oltre alla sorveglianza tecnica delle attività stabilite nel Capitolato Tecnico per il proprio sito, egli provvederà a:

- facilitare l'esecuzione ed il coordinamento delle attività contrattuali;
- coordinare la messa a disposizione dei locali, infrastrutture, documentazione ed apparecchiature (GFX) alla Ditta;
- riferire periodicamente sull'andamento dei lavori nonché sulla corrispondenza dei tempi esecutivi con quelli previsti dagli atti contrattuali;
- notificare tempestivamente eventuali variazioni e/o impedimenti per il proseguimento delle attività di competenza;
- analizzare i test memoranda, le procedure e le modalità di verifica delle prestazioni;
- effettuare i necessari accertamenti per il rilascio del certificato, a firma del DdE stesso, attestante la buona esecuzione delle prestazioni.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

- effettuare le attività previste nel Capitolato Tecnico di riferimento per le attività;
- effettuare, su richiesta del DdE, apposita Relazione Tecnica sull'esito della verifica di buona esecuzione;
- predisporre, contestualmente con la Ditta, le seguenti verbalizzazioni/certificazioni per le fasi di competenza:
  - messa a disposizione di locali/sedime e/o impianti/materiali dell'A.D.;
  - verifica di buona esecuzione delle attività.

Tutte le verbalizzazioni, certificazioni, comunicazioni, lettere e documenti prodotti dal RAD, dovranno essere inviati, entro i 10 (giorni) giorni successivi alla loro sottoscrizione, per le azioni di competenza, al DdE ed a TELEDIFE.  
2.7.

Anche quando non espressamente stabilito dal presente contratto, il RAD valuterà, di volta in volta, l'opportunità di richiedere al rappresentante della Ditta di controfirmare i suddetti verbali o certificati.

Qualora su richiesta formale del RAD, il rappresentante della Ditta si rifiuti di controfirmare un verbale o certificato attinente l'esecuzione del presente contratto, di ciò dovrà essere fatta menzione nel verbale o certificato stesso indicando, qualora note, le motivazioni del rifiuto.

#### **Gestione del DUVRI dinamico**

Oltre ai compiti di verifica della buona esecuzione e di sorveglianza tecnica, il RAD, quale esecutore contrattuale per conto della Stazione Appaltante, provvederà, avvalendosi dei Responsabili della Sicurezza dell'Ente dell'A.D. di appartenenza e della Ditta contraente, nonché di eventuali altri Enti della A.D. interessati dai servizi, lavori e forniture contrattuali, alla verifica delle

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

predisposizioni generali indicate nel “DUVRI statico” allegato al presente contratto, nonché alla redazione, mantenimento ed ottemperanza del “DUVRI dinamico” quale integrazione del “DUVRI statico”.

Tale “DUVRI dinamico” conterrà gli elementi di dettaglio, specifici del sito, che, in ragione della loro specificità e variabilità dovranno riflettere le reali peculiarità locali al momento di esecuzione delle forniture e servizi previsti dal presente contratto, da parte della Ditta, presso il Comando dell’Ente/Reparto della A.D. interessato dalle forniture e servizi previsti dal presente contratto. L’integrazione firmata dal Datore di Lavoro attuatore, sottoscritta per accettazione dalla Ditta e convalidata dal Datore di Lavoro Committente integrerà gli atti contrattuali.

#### **Messa a disposizione aree e locali**

Entro **10 (dieci)** giorni solari dalla data di nomina, il RAD metterà a disposizione della Ditta le aree ed i locali, ubicati presso il proprio sito, interessato alle successive attività previste dal presente contratto.

Eventuali ritardi, da parte dell’A.D., nella messa a disposizione delle aree e dei locali, provocheranno uno slittamento dei termini per l’ultimazione delle prestazioni della fase interessata di tanti giorni solari pari al ritardo.

Il RAD redigerà apposito “verbale di messa a disposizione aree e locali”, che farà espressamente riferimento allo stato dei medesimi.

L’originale del verbale, controfirmato da un rappresentante della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.7. ed a TELEDIFE. 10.3. entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

#### ***Art. 9 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)***

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L’UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

Il Datore di Lavoro Committente, in osservanza di quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, ha provveduto a predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, denominato “DUVRI statico”, avendo valutato, in relazione all’attività oggetto dell’appalto, l’esistenza di rischi interferenti che rendono necessaria l’adozione di misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre i rischi in argomento.

Il “DUVRI statico” è allegato al presente Atto e ne forma parte integrante (**Allegato “D”**).

La Ditta, presa visione del “DUVRI statico” redatto dal Datore di Lavoro Committente (TELEDIFE) e preso atto dell’esistenza di rischi interferenti che rendono necessaria l’adozione di misure di prevenzione e protezione atte a ridurre gli effetti di un loro materializzarsi, si impegna a fornire al Datore di Lavoro attuatore (ricevente) responsabile della sicurezza dell’Ente ove la Ditta opera, tutte le informazioni necessarie a redigere e, nel tempo, integrare, il “DUVRI dinamico”, quale documento integrativo ed evolutivo del “DUVRI statico” e che conterrà gli elementi di dettaglio, specifici del sito, che, in ragione della loro specificità e variabilità dovranno riflettere le reali peculiarità locali al momento di esecuzione delle forniture e servizi previsti dal presente contratto, da parte della Ditta.

Pertanto, ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, la valutazione dei rischi, per conto del Datore di Lavoro attuatore, dovrà essere aggiornata a cura del RAD, avvalendosi dei Responsabili della Sicurezza dell’Ente dell’A.D. di appartenenza e della Ditta contraente ed i documenti sopra citati dovranno essere mantenuti aggiornati.



RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L’UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

**Art. 10 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI - FASE 6 e FASE****13****Decorrenza e durata del servizio di manutenzione ed assistenza**

**Fase 6 e 13 :** il servizio, per ogni sito, decorrerà dalla data del “verbale di messa a disposizione aree e locali”, e sarà erogato per 3 (tre) quadrimestri consecutivi.

**Verbale di inizio, fine e buona esecuzione del servizio**

Il DdE, al termine di ciascun quadrimestre e sulla base della relazione fornita da ciascun RAD, certificherà l' inizio, fine e buona esecuzione del servizio con apposito “verbale di inizio, fine e buona esecuzione”, controfirmato dal Rappresentante della Ditta. Detto verbale dovrà indicare distintamente l'ammontare delle eventuali penali di cui all'articolo 21 (Penalità) e l'importo da liquidare, in relazione al numero di giorni di servizio effettivamente fornito con buon esito dalla Ditta.

L'originale in bollo del verbale dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.7. entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione.

**Approvazione della buona esecuzione**

L'approvazione verrà effettuata dal RUP, entro 10 giorni dalla data di ricezione del verbale di inizio, fine e buona esecuzione del servizio, che verrà notificata da TELEDIFE 2.7. alla Ditta, a mezzo di posta certificata ed a TELEDIFE 10.3..

**Art. 11 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEI CORSI - FASE 4/Subfase****4.2 e FASE 8 OPZIONALE/ Subfase 8.2.****Decorrenza e durata dei corsi**

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

La Ditta dovrà comunicare la propria disponibilità all'esecuzione dei previsti corsi di addestramento entro 5 (cinque) giorni dalla data di accettazione della rispettiva Subfase 4.1 e 8.1 di fornitura. La data effettiva di inizio dei corsi verrà concordata tra le parti in funzione delle esigenze operative dei siti interessati. I corsi dovranno comunque essere ultimati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di accettazione della rispettiva Subfase di fornitura.

#### **Attestazione di regolare esecuzione**

Il RAD competente per sito dovrà verificare la competenza specifica delle figure professionali della Ditta incaricata dell'esecuzione dei corsi, la corretta esecuzione di ciascun corso previsto dalla Subfase corrispondente ed accerterà che le attività, in armonia con i requisiti tecnici e temporali previsti dal Capitolato Tecnico, sono state completate.

Per ciascuna Subfase, al termine del corso, il RAD competente per sito dovrà redigere, sulla base della relazione fornita da ciascun Capo Corso, una "Attestazione di regolare esecuzione", sia con esito favorevole che sfavorevole.

Detta attestazione dovrà indicare distintamente l'ammontare delle eventuali penali di cui all'articolo 21 (Penalità) e l'importo da liquidare, in relazione al numero di giorni di servizio effettivamente fornito con buon esito dalla Ditta.

L'originale in bollo dell' "Attestazione di regolare esecuzione" per ciascuna Subfase, controfirmata dal Rappresentante della Ditta, dovrà essere inviata a TELEDIFE 2.7. e al DdE entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

#### **Approvazione della regolare esecuzione**



RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'approvazione verrà effettuata dal RUP, entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione dell' Attestazione di regolare esecuzione, che verrà notificata da TELEDIFE 2.7. alla Ditta, a mezzo di posta certificata ed a TELEDIFE 10.3..

***Art. 12 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE FASI DI FORNITURE/INSTALLAZIONI***

**Località e termine di ultimazione delle prestazioni**

- Fase 1:** presso il sito di Roma Ciarpaglini entro **180** (centottanta) giorni dalla data di messa a disposizione del sito;
- Fase 2:** presso il sito di Firenze Simoni entro **180** (centottanta) giorni dalla data di messa a disposizione del sito;
- Fase 3:** presso il sito di Roma Ciarpaglini entro **150** (centocinquanta) giorni dalla data di decorrenza del contratto;
- Fase 4/Subfase 4.1.:** presso il sito di Roma Ciarpaglini entro **90** (novanta) giorni dalla data di accettazione della Fase 1;
- Fase 5:** presso il sito di Firenze Simoni entro **90** (novanta) giorni dalla data di accettazione della Fase 2;
- Fase 7:** presso il sito di Firenze Simoni entro **150** (centocinquanta) giorni dalla data di accettazione della Fase 2;
- Fase 8“Opzionale”/Subfase 8.1.:** presso il sito di Roma Ciarpaglini entro **200** (duecento) giorni dalla data ultima tra la ricezione della lettera dell'esercizio dell'opzione e le date di accettazione della Fase 1 e della Fase 2;
- Fase 9 :** presso Roma SME entro **300** (trecento) giorni dalla data di “Messa a disposizione” dei siti dei Data Center;

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

**Fase 10:** presso il sito di Roma Ciarpaglini entro **150** (centocinquanta) giorni dalla data di accettazione della Fase 1;

**Fase 11:** presso il sito di Roma Ciarpaglini entro **90** (novanta) giorni dalla data di accettazione della Fase 1;

**Fase 12:** presso il sito di Firenze Simoni entro **90** (novanta) giorni dalla data di accettazione della Fase 2;

### **Avviso di ultimazione delle prestazioni**

La Ditta è tenuta a dare comunicazione dell'ultimazione delle prestazioni delle singole Fasi/Subfasi, almeno 7 (sette) giorni solari prima del termine stabilito, con lettera raccomandata o *Posta Certificata* inviata a TELEDIFE 2.7., al DdE ed al RAD di competenza.

In allegato a detta comunicazione la Ditta dovrà trasmettere il certificato di conformità comprensivo dell'elenco dei materiali e dei relativi NUC.

L'ultimazione delle prestazioni verrà constatata dal DdE che redigerà apposito certificato di ultimazione delle prestazioni. Il Certificato di ultimazione delle prestazioni comprensivo degli allegati sopra citati, dovrà essere inviato in originale e n. 3 (tre) copie a TELEDIFE 2.7. entro i 10 (dieci) giorni solari successivi alla sottoscrizione.

### **Località di verifica di conformità**

La verifica di conformità delle prestazioni in fornitura dovrà avvenire presso la località di ultimazione delle prestazioni.

### **Modalità di verifica di conformità**

La verifica di conformità delle singole Fasi/Subfasi verrà eseguita entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell'avviso di ultimazione delle prestazioni, a cura del DdE o di una Commissione, appositamente nominata da

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

TELEDIFE, che accerterà la rispondenza di tutte le prestazioni in fornitura alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella Proposta Tecnica.

Le prove di Verifica e Conformità dovranno essere descritte in apposite Norme di Verifica e Conformità ed Accettazione (NVCA) predisposte dalla Ditta entro 30 (trenta) giorni antecedenti la data di ultimazione delle prestazioni ed inviate a TELEDIFE 2.7, al DdE ed al RAD di competenza.

Esse dovranno riportare:

- gli obiettivi da raggiungere per ciascuna prova;
- la tipologia e procedura di prova;
- la strumentazione/attrezzatura da utilizzare per dimostrare il raggiungimento degli obiettivi;
- i criteri di accettabilità dei valori misurati con riferimento alle specifiche contrattuali;
- le schede dei risultati delle prove.
- eventuali certificazioni della buona esecuzione di prestazioni previste tra le forniture.

Entro 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione delle predette norme TELEDIFE 2.7. le approverà o richiederà alla Ditta di apportare eventuali modifiche; in ogni caso, trascorso tale termine senza che siano state richieste modifiche, le norme si intendono approvate.

Resta fermo comunque il diritto dei soggetti incaricati della Verifica di richiedere l'esecuzione di ulteriori prove e verifiche integrative di tipo sia tecnico sia funzionale ritenute, a suo insindacabile giudizio, necessarie per controllare la rispondenza dell'oggetto della fornitura alle specifiche contrattuali. Tali ulte-

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

riori prove saranno trascritte nelle norme di verifica approvate e ne costituiranno parte integrante.

Durante la fase di verifica di conformità dovrà essere verificata la consistenza quantitativa e qualitativa dei prodotti e l'avvenuta consegna, nei termini dell'avviso dell'ultimazione delle prestazioni, della lista dei NUC e delle Norme di Verifica e Conformità ed Accettazione (NVCA).

Il Certificato di verifica di conformità conterrà esplicita assicurazione dell'ottemperanza, da parte della Ditta, degli obblighi di Codificazione. Nel caso di mancato adempimento il Certificato includerà il valore della penale da applicare di cui all'articolo 21 del presente contratto.

***Per le installazioni***

*Nel caso che sussistano le ragioni tecniche e/o organizzative per cui non sarà possibile procedere alla data di ricezione dell'accettazione alla contestuale trascrizione sul registro d'inventario il Certificato di verifica di conformità ne dovrà contenere esplicito richiamo.*

In caso di verifica di conformità con esito sfavorevole, la Ditta può, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla verbalizzazione, ripresentare i materiali ad una nuova verifica dopo avervi apportato, a propria cura e spese, i perfezionamenti o le modifiche ritenute adeguate per superare le prove fallite, fermo restando i prescritti termini di consegna.

La Ditta dovrà mettere a disposizione della suddetta Commissione i mezzi ed il personale occorrente all'effettuazione della verifica.

Tutte le operazioni di verifica di conformità dovranno essere eseguite nel rispetto dei Capitolati d'Oneri di cui all'articolo 2 del contratto.

**Certificato di verifica di conformità**

  
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'originale in bollo del certificato di verifica di conformità, sia con esito favorevole che sfavorevole, controfirmato dal Responsabile della Ditta, dovrà essere inoltrato a TELEDIFE 2.7. entro i 10 (dieci) giorni successivi al termine delle operazioni di verifica.

### **Accettazione**

L'accettazione delle singole Fasi/Subfasi verrà effettuata da TELEDIFE, entro 10 (dieci) giorni solari dalla data di ricezione della favorevole verifica di conformità, con apposita determinazione che verrà notificata da TELEDIFE 2.7. a mezzo di posta elettronica certificata alla Ditta e, comprensiva del certificato di verifica di conformità e della lista dei NUC, anche al Consegnatario dei Materiali ed al Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni, all'Ente dell'A.D. interessato alle successive attività di trascrizione inventariale ed a TELEDIFE 10.3..

### **Località e Termine di consegna**

Le singole Fasi/Subfasi si intendono consegnate, ad avvenuta accettazione da parte dell'A.D., presso i pertinenti siti e sotto la data di ultimazione delle prestazioni.

### **Modalità di consegna**

#### *a) Per i materiali*

I Consegnatari dei rispettivi siti di appartenenza si recheranno presso i locali di installazione per procedere alle operazioni di controllo qualitativo e quantitativo dei materiali installati e redigeranno il previsto "verbale di Consegna".

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare ai predetti Consegnatari la prevista carta da bollo necessaria alla redazione del "verbale di consegna".

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'originale e nr. 4 (quattro) copie del verbale di consegna, controfirmato dal Rappresentante della Ditta, dovrà essere inviato a TELEDIFE 2.7. entro i 10 (dieci) giorni successivi alla sottoscrizione. Un'ulteriore copia sarà trasmessa, nello stesso termine, a TELEDIFE 10.3..

b) Per la documentazione/software

All'atto della consegna, alla presenza di un rappresentante della Ditta, ogni Responsabile di sito per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni, dopo aver effettuato i dovuti accertamenti, redigerà l'apposito verbale di consegna controfirmato dal predetto rappresentante. L'originale in bollo del predetto verbale di consegna dovrà essere inviato a TELEDIFE 10.3. entro 3 (tre) giorni successivi.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare ai predetti soggetti la prevista carta da bollo necessaria alla redazione dei sopra citati verbali.

**Imballaggio e spese di trasporto**

Il materiale soggetto a consegna e/o trasferimento dovrà essere imballato in maniera da garantire il trasporto sia a mezzo ferrovia, sia con automezzo o altro idoneo vettore.

Tutto il materiale d'imballaggio rimarrà di proprietà dell'Amministrazione della Difesa.

Le spese d'imballaggio, trasporto, facchinaggio, carico e scarico dei materiali in fornitura sono a carico della Ditta.

**Assicurazione dei materiali**

A carico della Ditta.

**Trasferimento dei rischi**

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA  


L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e danni ai materiali durante il trasporto e la sosta nei locali dell'Amministrazione, fino alla data del processo verbale di consegna, fatta salva la responsabilità dell'Amministrazione se le perdite ed i danni sono ad essa imputabili.

**Assunzione in carico/Trascrizione sul registro delle pubblicazioni/ Trascrizione sul registro d'inventario**

a) Per i materiali

Alla data del verbale di consegna i materiali forniti saranno assunti in carico dal Consegnatario competente che provvederà al completamento della "determinazione di accettazione".

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche all'assunzione in carico dei materiali, il Consegnatario dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle proprie attività, il Consegnatario trasmetterà a TELEDIFE 10.3. entro 3 giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di assunzione in carico.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al Consegnatario la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione non anteriore alla data del verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione della presente Fase.

La dichiarazione di assunzione in carico, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Consegnatario a TELEDIFE 10.3 entro i 15 (quindi-

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

ci) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

b) Per la documentazione/software

Alla data del verbale di consegna la documentazione/software sarà assunta/o in carico dal Responsabile di sito per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni mediante registrazione sul registro delle pubblicazioni dell'Ente.

Il Responsabile per la vigilanza e la custodia delle pubblicazioni di sito provvederà al completamento della "determinazione di accettazione".

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere contestualmente alla verbalizzazione di consegna anche alla registrazione sul registro delle pubblicazioni, il Responsabile dovrà farne esplicita menzione nel Verbale di consegna. In tal caso, nelle more del completamento delle attività, il Responsabile trasmetterà a TELEDIFE 10.3 entro 3 (tre) giorni dalla data del verbale di consegna, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di registrazione.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al predetto Responsabile la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione non anteriore alla data del verbale di consegna per il completamento della pratica di liquidazione della presente attività.

La registrazione sul registro delle pubblicazioni, qualora non perfezionata contestualmente al citato verbale, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Responsabile a TELEDIFE 10.3 entro i 15

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

(quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

c) Per le installazioni

Alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione le attività di installazione saranno trascritte nei registri di inventario dell'Ente competente, che provvederà al completamento della "Determinazione di Accettazione" per la parte di propria competenza.

Se per giustificate ragioni tecniche e/o organizzative non sarà possibile procedere alla data di ricezione dell'accettazione alla contestuale trascrizione sul registro d'inventario, l'Ente competente, nelle more del completamento delle attività, trasmetterà a TELEDIFE 10.3 entro 3 (tre) giorni dalla data di ricezione dell'accettazione, ai fini della successiva liquidazione, la dichiarazione dell'avvio delle operazioni di trascrizione.

E' fatto obbligo alla Ditta di consegnare al predetto Ente, per il completamento della pratica di liquidazione della presente attività, la fattura in formato cartaceo o digitale con data di emissione non anteriore alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione.

La trascrizione sul registro d'inventario, qualora non perfezionata contestualmente alla data di ricezione della lettera di notifica di accettazione, una volta compilata in tutte le sue parti, dovrà essere trasmessa dal Responsabile a TELEDIFE 10.3 entro i 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della dichiarazione attestante l'avvio delle operazioni di iscrizione.

**Art. 13 - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ**



RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

Durante tutto il periodo di esecuzione del contratto e fino all'estinzione del periodo di garanzia, la Ditta dovrà dimostrare il possesso di adeguata certificazione UNI EN ISO 9001 - versione 2008 **settore EA33** rilasciata da un Ente nazionale o internazionale accreditato, aderente all'Organizzazione Europea per l'Accreditamento dei Laboratori degli Organismi di Certificazione ECA (European Cooperation for Accreditation).

La Ditta dovrà presentare a TELEDIFE 2.7. la certificazione di conformità, con data non anteriore a due mesi rispetto a quella di ultimazione delle prestazioni, per comprovare che le apparecchiature in acquisizione rispondono alle normative generali vigenti.

La fornitura dei materiali, inoltre, dovrà essere conforme alle attuali normative di legge per quanto concerne la sicurezza e la compatibilità elettromagnetica (marchio CE).

***Art. 14 - SUBAPPALTO/SUBFORNITURA***

Ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 per i contratti stipulati dall'A.D., la Ditta non può, senza il consenso scritto e formale dell'Amministrazione, cedere in subappalto né totalmente né parzialmente le forniture contrattuali.

Subappalto: l'affidamento in subappalto sarà condizionato dall'iscrizione della Ditta affidataria all'Ufficio del Registro delle Imprese. In ogni caso, il ricorso al subappalto non potrà essere autorizzato per un importo superiore al 30% (trenta per cento) di quello contrattuale e potrà riguardare esclusivamente le attività relative alle Fasi 6, 4/Subfase 4.2., 13 e in caso di esercizio dell'



RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

opzione, alla Fase 8 "opzionale"/Subfase 8.2.. Inoltre potrà riguardare le installazioni/attività relative alla Fasi di fornitura.

Subfornitura: E' autorizzata la subfornitura per tutti quegli elementi che non rientrano nella normale linea produttiva della Ditta. E' fatto obbligo alla Ditta di comunicare a TELEDIFE 2.7. l'elenco degli elementi in subfornitura. Tale comunicazione dovrà essere effettuata entro la data di ultimazione delle prestazioni.

Nel caso di subappalto/subfornitura resta comunque ferma la responsabilità della Ditta contraente la quale pertanto risponderà pienamente e direttamente nei confronti dell'Amministrazione committente della regolare esecuzione e dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo autorizza l'Amministrazione a risolvere il Contratto in danno della Ditta contraente ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

In particolare, la Ditta dovrà provvedere a depositare presso l'A.D. copia autentica del contratto di subappalto stipulato, entro il termine di 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni, nonché la certificazione della qualità richiesta.

La Ditta aggiudicataria deve praticare per i lavori affidati in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dal contratto, con ribasso non superiore al 20%.

L'Amministrazione provvederà a corrispondere l'importo dei lavori affidati in subappalto alla Ditta aggiudicataria la quale dovrà trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore, secondo quanto disposto dall'art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163.

  
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

In caso di subappalto autorizzato è fatto obbligo alla Ditta ed al suo subcontraente di inserire nel contratto relativo alla subcommessa, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 9, della L. 136/2010.

Qualora dalle verifiche condotte dall'Amministrazione risulti la violazione del predetto obbligo, l'autorizzazione al subappalto si intende revocata.

L'affidamento in subappalto non potrà essere, comunque, autorizzato qualora a carico della/e Ditta/e risultino i divieti previsti dal D.Lgs. 8.8.94 n. 490.

#### ***Art. 15 - CODIFICAZIONE***

Per tutti i materiali in fornitura, di origine sia nazionale che estera, la Ditta si obbliga a fornire all'Amministrazione ed all'Organo Centrale di Codificazione i dati di codificazione, composti dai dati identificativi, da quelli di gestione e dai relativi codici a barre, secondo il sistema SIAC.

Le modalità di esecuzione delle attività di codificazione sono dettagliate nell'**Allegato "E"** del presente Atto.

#### ***Art. 16 - CAUTELE RELATIVE A SOSTANZE NOCIVE***

La Ditta deve adottare le cautele e le procedure, indicate nella dichiarazione a tal fine presentata in sede di gara, nei riguardi del materiale oggetto di fornitura.

La Ditta deve, altresì, attenersi alle norme vigenti in quelle situazioni indicate nella predetta dichiarazione, nelle quali i materiali in fornitura possono rivelarsi pericolosi.


La dichiarazione di cui sopra, allegata al presente contratto, ne costituisce parte integrante.

#### ***Art. 17 - LICENZA D'USO DEI PROGRAMMI***

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA



Relativamente alla licenza d'uso dei programmi, si applicano le prescrizioni contenute nel Capo III del D.P.C.M. nr. 452 del 6 agosto 1997, in quanto compatibili con la natura accessoria della licenza d'uso rispetto all'acquisto delle apparecchiature.

Considerato che il diritto d'uso non costituisce acquisto della esclusiva del software, la Ditta produttrice delle stesse resta libera di poterlo utilizzare senza che l'A.D. abbia nulla a pretendere, fatto salvo l'obbligo di dare la relativa comunicazione a TELEDIFE 2.7..

***Art. 18 - ASSICURAZIONE DEI MATERIALI DI PROPRIETA' DELLA A.D.***

Qualora la Ditta entri in possesso di materiale di proprietà dell'Amministrazione, la Ditta medesima dovrà rilasciare all'Amministrazione apposita polizza assicurativa per detti materiali per tutti i rischi assicurabili (furto, incendio, rischio industriale, giacenza, calamità naturali, sabotaggio, terrorismo, trasporto, atti vandalici etc..) ad esclusione di quelli bellici, per l'importo indicato dall'Amministrazione ed estesa a tutto il tempo in cui gli stessi sono in possesso della Ditta, intendendo per tale periodo l'intervallo di tempo che intercorre tra la data di retrocessione dei materiali alla Ditta e la data di riconsegna dei materiali all'Amministrazione.

Beneficiario della polizza di assicurazione sarà l'A.D. (TELEDIFE).

Le infrastrutture, le aree, i locali, gli impianti messi a disposizione della Ditta saranno resi all'Amministrazione nello stesso stato di conservazione in cui furono consegnati. In caso di danni imputabili alla Ditta, la stessa si impegna fin d'ora a ripristinare quanto danneggiato. Nelle verbalizzazioni di consegna del

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA



materiale dell'Amministrazione alla Ditta si dovrà far sempre riferimento allo stato di efficienza o conservazione dell'oggetto della consegna.

Nelle verbalizzazioni di messa a disposizione di aree e locali si dovrà far sempre riferimento allo stato dei medesimi.

**Art. 19 - GARANZIA E RESPONSABILITA' DELLA DITTA**

Per un periodo di tempo della durata di 36 (trentasei) mesi dalla data del verbale di consegna dei materiali/software, la Ditta dovrà garantire il buon funzionamento delle apparecchiature fornite, assumendo l'obbligo di sostituirle, ripararle o ripristinarne l'efficienza, senza alcun addebito per l'A.D..

L'eventuale trasporto di materiali in garanzia deve essere effettuato a cura e a totale spese della Ditta, compresa la spesa per l'assicurazione del materiale contro i rischi del trasporto ed ogni altro rischio assicurabile.

La garanzia di cui sopra non esclude la responsabilità della Ditta secondo la disciplina di diritto comune relativa alla vendita.

L'Amministrazione si impegna a informare prontamente la Ditta degli inconvenienti che si verificano, specificandone le caratteristiche.

L'intervento di ripristino in efficienza delle apparecchiature potrà essere richiesto telefonicamente e via email, confermato a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata.

Le modalità di erogazione del servizio di garanzia sono dettagliate nel Capitolato Tecnico. È fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'articolo 21 del presente contratto.

Qualora la Ditta provi che i guasti ed i malfunzionamenti sono determinati da colpa o dolo del personale dell'Amministrazione o da questa incaricato, le spe-



RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

se della riparazione, che la Ditta è tenuta comunque ad eseguire nel termine sopra indicato, sono a carico dell'Amministrazione.

I tempi occorrenti per i succitati interventi determineranno corrispondenti aumenti del periodo di garanzia.

L'eventuale ritiro, trasporto e consegna dei materiali in garanzia deve essere effettuato a cura ed a totale spesa della Ditta.

Per la consegna dei materiali risultati difettosi, dovrà essere compilato, da parte del Consegnatario dei materiali, un apposito verbale controfirmato dalla Ditta nel quale, tra l'altro, dovranno essere indicati i termini di riconsegna del materiale stesso riparato e/o sostituito.

Per ogni intervento in garanzia, la Ditta dovrà inviare a TELEDIFE 2.7. un breve rapporto tecnico, controfirmato dal RAD, nel quale dovrà risultare, nei dettagli, l'avaria registrata ed i provvedimenti presi per eliminarla.

Qualora dovessero emergere avarie di tipo sistematico, la Ditta dovrà sottoporre a TELEDIFE 2.7., per l'approvazione, una proposta tecnica di modifica atta ad eliminare l'avaria riscontrata.

La modifica approvata dovrà essere apportata su tutta la fornitura a cura e spese della Ditta.

***Art. 20 - MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZA NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO***

Qualora i delegati dell'Amministrazione nella verifica dei materiali e delle prestazioni contrattuali riscontrino deficienze qualitative e costruttive che potrebbero compromettere la solidità e la durata dei prodotti forniti e tali deficienze siano dovute a malafede, frode, od a grave negligenza della Ditta o dei suoi dipendenti, verrà redatto dai delegati stessi apposito verbale in duplice copia sulla

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA



prescritta carta da bollo (il cui onere è posto a carico della Ditta), facendo menzione dell'eventuale rifiuto della Ditta a firmare il verbale medesimo.

I pezzi e le parti non rispondenti ai requisiti necessari, e che hanno dato origine a tale verbale, saranno trattenuti dall'Amministrazione.

In tali casi verrà applicata alla Ditta una penalità convenzionale del 10% dell'intero importo contrattuale, salvo le ulteriori responsabilità di natura civile e penale.

***Art. 21 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE***

Per le inadempienze parziali o totali alle singole obbligazioni contenute nel contratto, oltre quelle dovute a malafede, frode e negligenza, già separatamente considerate, la Ditta è passibile delle seguenti penalità:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni e/o consegna dei materiali per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,20% dell'importo della relativa Fase, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- b) per ogni giorno di ritardo nell'avvio e/o nell'esecuzione dell'attività dei servizi entro i termini stabiliti dalla rispettiva Fase per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, è applicata una penale pari allo 0,20% dell'importo della Fase stessa, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno;
- c) durante la validità della garanzia, per ogni giorno lavorativo o frazione rispetto ai termini di ripristino in efficienza di cui al precedente art. 19, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,20% dell'importo relativo ai materiali di cui trattasi. E' fatto salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA



maggior danno. Qualora la Ditta ritardi nell'intervenire, l'Amministrazione ha la facoltà di far eseguire a terzi le reintegrazioni addebitando alla Ditta le spese sostenute.

- d) nel caso di omessa o ritardata assicurazione del materiale di proprietà dell'Amministrazione, la Ditta sarà passibile di una penalità pari a cinque volte il valore del premio di assicurazione che sarebbe spettato alla Società assicuratrice. L'applicazione della penalità di cui sopra non esonera la Ditta dalle responsabilità per il danno eventualmente subito dall'Amministrazione;
- e) qualora la Ditta non ottemperi nei tempi e/o con le modalità previste a quanto stabilito dagli articoli 12 e 15 (Codificazione), per cause non imputabili all'A.D. o a forza maggiore, verrà applicata una penalità pari al due per mille dell'importo contrattuale relativo alle Fasi di fornitura per ogni giorno di ritardo dalla data di avviso di ultimazione delle prestazioni fermo restando che la stessa Ditta dovrà, in ogni caso, assolvere agli obblighi della Codificazione.
- f) per ogni giorno di ritardo in qualunque adempimento previsto dal presente contratto, per cause non imputabili all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, è applicata una penale pari allo 0,20% dell'intero importo contrattuale, salvo il risarcimento all'A.D. dell'eventuale maggior danno.

Le penali suddette si applicano anche nel caso di ritardo nella verifica di conformità/collaudò, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, in esso computando il tempo trascorso oltre i termini stabiliti per l'effettuazione della verifica di conformità/collaudò da parte della Commis-

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

sione di verifica/collaudo, fino alla ripresentazione dei materiali alla successiva verifica di conformità secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 5 del D.P.C.M. n. 452 del 6 agosto 1997.

In ogni caso il totale delle penalità applicate non potrà superare, nel complesso, il valore del 10% dell'importo del presente contratto.

***Art. 22 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE***

La Ditta assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o presi in locazione o licenza d'uso, la Ditta assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'Amministrazione è obbligata a informare prontamente per iscritto la Ditta delle iniziative giudiziarie di cui sopra.

Nell'ipotesi della predetta azione giudiziaria, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, recuperando in caso di acquisto le somme versate, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che la Ditta ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

***Art. 23 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE RISERVATE***

Le apparecchiature dovranno essere ubicate in aree non classificate, tuttavia la Ditta ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

La Ditta si impegna altresì a far osservare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto. In particolare, non dovranno essere comunicate a terzi - in alcun modo e in qualsiasi forma - notizie, informazioni e dati di cui si abbia avuto conoscenza nel corso dell'esecuzione contrattuale. Tali dati non devono essere utilizzati da parte del contraente o da parte di chiunque collabori alla sua attività per fini diversi da quelli previsti dal contratto.

Richiedendo inoltre talune attività l'accesso in aree riservate degli Enti dell'Amministrazione Difesa, la Ditta dovrà impiegare, per la commessa in oggetto, personale opportunamente discriminato impegnandosi a sostituire quelle persone che, nonostante la discriminazione, venissero ritenute indesiderabili dagli Organi di Sicurezza.

Allo scopo di rispettare i termini di inizio lavori, la Ditta appaltatrice, entro 10 giorni dalla notifica del contratto, deve provvedere ad inoltrare al RAD, al DdE ed a TELEDIFE 2.7. una lista nominativa, completa di tutti i dati anagrafici, di residenza, estremi del documento di riconoscimento del personale preposto all'esecuzione e controllo dei lavori al fine di ottenere in tempo utile i relativi permessi di accesso.

#### ***Art. 24- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO***

Nei casi di esito negativo della verifica di conformità definitiva/inizio, fine e buona esecuzione e di inadempienze della Ditta le quali si protraggano oltre il termine, non inferiore a quindici giorni, assegnato dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare ri-

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

solo il contratto, incamerando la cauzione, nonché di procedere all'esecuzione in danno. Restano fermi l'applicazione delle penali ed il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione è dichiarata dall'A.D. in via amministrativa, viene comunicata alla Ditta con lettera A.R., ed è immediatamente operativa.

Se la risoluzione viene dichiarata quando l'Amministrazione sia già in possesso dei prodotti in fornitura e questi non siano stati ritirati dalla Ditta nel termine assegnato dall'Amministrazione, quest'ultima è liberata da ogni obbligo di custodia e può depositare i materiali, a spese e a rischio della Ditta, in un locale di pubblico deposito o in altro locale idoneo.

In particolare può procedersi a risoluzione del contratto anche nei seguenti casi:

- a) la Ditta si rifiuti di fare eseguire i controlli previsti durante l'esecuzione contrattuale;
- b) vengano accertati, durante detti controlli, comportamenti di particolare gravità, imputabili alla Ditta, ed intesi a mascherare errori o deficienze di lavorazione (malafede, vizi occulti, frode) od in caso di recidiva nella constatazione di grave negligenza nello svolgimento delle lavorazioni che pregiudichi il buon esito degli apprestamenti contrattuali.
- c) la Ditta non adempia all'obbligo di far rispettare gli obblighi di legge stabiliti per la sicurezza sul lavoro.
- d) la Ditta non adempia all'obbligo di :
  - mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso;
  - far rispettare al proprio personale la massima riservatezza in relazione all'esecuzione del contratto.



RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

L'esercizio delle facoltà anzidette da parte dell'Amministrazione non esime la Ditta dalle responsabilità civili o penali in cui essa, per i fatti di cui sopra, possa incorrere a norma delle disposizioni vigenti in Italia.

**Art. 25 - RECESSO DAL CONTRATTO**

E' in facoltà dell'Amministrazione di recedere dal contratto con semplice comunicazione scritta alla Ditta, ai sensi dell'articolo 107 del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236.

**Art 26 - FORZA MAGGIORE**

I termini di esecuzione contrattuale possono essere prorogati, a richiesta della Ditta ed a giudizio insindacabile di TELEDIFE, qualora casi riconosciuti di forza maggiore (quali scioperi, incendi, alluvioni, ecc..), che colpiscano la Ditta, impediscano il normale svolgimento delle attività contrattuali.

A seguito di tale eventualità, la Ditta, entro tre giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento, deve comunicare a TELEDIFE 2.7., a TELEDIFE 10.3. ed al DdE il caso di forza maggiore verificatosi, specificando i seguenti dati:

- numero di repertorio del contratto;
- natura dell'evento;
- durata presumibile dell'evento stesso.

La Ditta deve altresì inoltrare al più presto possibile, e comunque prima della scadenza del termine previsto per la presentazione alla verifica di conformità dell'attività compromessa dall'evento, una domanda di proroga in bollo a TELEDIFE 2.7. tramite il DdE.

A tale istanza deve essere allegata la necessaria documentazione, rilasciata dalle competenti Autorità (Ufficio provinciale del Lavoro e della massima occu-

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA



pazione, Comando dei C.C., ecc.), comprovante il verificarsi delle citate cause di forza maggiore.

Per quanto concerne gli scioperi, in particolare, si precisa che, ai fini della proroga dei termini di cui sopra, sono eventualmente presi in considerazione solo gli scioperi generali e gli scioperi nazionali che coinvolgono direttamente la Ditta, con esclusione di quelli a carattere aziendale.

***Art. 27 - STERILIZZAZIONE DEI TEMPI CONTRATTUALI NEL PERIODO FERIALE***

Il decorso dei termini previsti dal presente contratto è sospeso dal giorno 24 di dicembre al giorno 6 di gennaio e dal giorno 5 al giorno 25 del mese di agosto.

Nei predetti periodi non avranno, altresì, luogo operazioni di verifica di conformità e/o verifica di buona esecuzione.

Qualora la partecipazione di approvazione del contratto sia ricevuta nei periodi anzidetti, la partecipazione stessa si intenderà ricevuta i giorni 7 del mese di gennaio e 26 del mese di agosto.

I termini temporali relativi agli interventi in garanzia non subiranno alcuna dilazione, né durante il periodo feriale estivo, né durante i periodi di festività nazionale (Natale, Pasqua, ecc.).

***Art. 28 - REVISIONE PREZZI***

I prezzi di cui all'offerta della Ditta allegata al presente contratto e del quale fa parte integrante sono fissi ed invariabili e come tali non soggetti a revisione o ad aggiornamento ad alcun titolo.

Inoltre i prezzi di cui sopra sono onnicomprensivi essendo in essi incluso tutto quanto necessario alla perfetta esecuzione della commessa.

***Art. 29 - AGGIORNAMENTI E VARIANTI***



RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

Qualora la Ditta non sia in condizione di approntare alla verifica di conformità i materiali proposti in fornitura, a causa dell'uscita di produzione degli stessi, nonché, per quanto riguarda i prodotti software, a causa del rilascio sul mercato di nuove versioni da parte dei rispettivi produttori, dovrà far pervenire a TELEDIFE 2.7., improrogabilmente almeno 30 (trenta) giorni solari prima della scadenza dei termini della predetta ultimazione delle prestazioni, proposta di variante tecnica con la quale viene sottoposta all'accettazione dell'A.D. la sostituzione, senza incremento dei costi, dei prodotti previsti dal contratto con altri aventi caratteristiche tecnico-merceologiche uguali o superiori, allegandone la documentazione tecnica della casa produttrice nonché il listino prezzi dei prodotti di cui viene richiesta la sostituzione.

Qualora, apportando al prezzo di listino del materiale proposto in sostituzione uno sconto percentuale uguale a quello praticato in offerta dalla Ditta sul prezzo di listino del materiale da sostituire, risulti una riduzione di prezzo, l'A.D. procederà direttamente ad una variazione dell'importo contrattuale pari alla riduzione stessa.

In caso di accettazione da parte dell'A.D., da comunicarsi alla Ditta almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza dei termini di ultimazione delle prestazioni, verrà stipulato apposito atto di variante tecnica, le cui spese saranno a carico della Ditta contraente.

Tale atto non comporterà variazioni né dei termini di ultimazione delle prestazioni né di consegna contrattualmente previsti.

***Art. 30 - MATERIALE DI PRODUZIONE NON COMUNITARIA***

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

Gli apparati ed i materiali in genere, oggetto di fornitura, potranno essere realizzati anche con materiale costruito da Paesi non appartenenti alla Comunità Europea, senza variazione di prezzo per oscillazione cambi.

**Art. 31 - CAUZIONE**

A norma dell'art.113 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, la Ditta contraente ha prestato cauzione pari al 24 (ventiquattro) % dell'ammontare del presente Atto costituita da Polizza Fideiussoria n°1305.00.27.2799682941 del *. . . . . OMISSIS . . . . .* fino alla concorrenza di Euro 879.279.12 rilasciata da *. . . . . OMISSIS . . . . .*


Lo svincolo di detta polizza avverrà automaticamente a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito, dietro presentazione all'istituto garante, da parte della Ditta, del verbale di consegna dei materiali (per le forniture/documentazione) o di ricezione della comunicazione relativa all'accettazione (o approvazione) dei servizi/installazioni.

Il rimanente 20% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato allo scadere del periodo di garanzia, dietro domanda della Ditta in carta semplice (e 4 copie) diretta a TELEDIFE 10.3. previa comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte di TELEDIFE.

Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti della Ditta.

**Art. 32 - PAGAMENTO**

Il pagamento avrà luogo separatamente per ciascuna Fase/Subfase secondo le seguenti modalità:

  
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

**Fase 6 e Fase 13**

Il pagamento avrà luogo al termine del servizio, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10.3.:

- Fattura;
- Verbale di messa a disposizione aree e locali;
- Verbale di inizio, fine e buona esecuzione del servizio (per ogni quadrimestre);
- Approvazione del RUP (visto di accettazione).

**Fase 4/Subfase 4.2. e Fase 8 "Opzionale"/Subfase8.2.**

Il pagamento avrà luogo al termine del corso, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10.3.:

- Fattura;
- Attestazione di regolare esecuzione (per ciascun corso);
- Approvazione del RUP (visto di accettazione).

**Fasi di Forniture/Installazioni**

Il pagamento avrà luogo come di seguito indicato:

- 100% dell'importo, dopo la certificazione della favorevole verifica di conformità, accettazione, consegna ed assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario, dietro presentazione della seguente documentazione che dovrà pervenire a TELEDIFE 10.3.:

- Fattura;
- Avviso di ultimazione delle prestazioni;
- Certificato di ultimazione delle prestazioni;
- Certificato di verifica di conformità;

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

- Verbale di consegna;
- Determinazione di accettazione completa degli estremi di assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/trascrizione sul registro d'inventario;

*ovvero*

- Determinazione di accettazione;
- Dichiarazione di avvio attività di assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni/ trascrizione sul registro d'inventario;

*se sussistono ragioni tecniche e/o organizzative che impediscono alla contestuale consegna l'assunzione in carico/trascrizione sul registro delle pubblicazioni.*

Al pagamento sarà provveduto mediante emissione di apposito ordinativo diretto sulla Tesoreria Provinciale di Roma il cui importo sarà accreditato, per conto del creditore, in conto corrente presso . . . OMISSIS . . . di . . . OMISSIS . . . OMISSIS sul conto corrente bancario intestato alla Ditta n. IBAN . . . . . OMISSIS . . . . .

**Per i materiali/documentazione/software:**

la Ditta potrà emettere fattura elettronica in data non anteriore alla data del verbale di consegna dei materiali

**Per i servizi/corsi/installazioni:**

la Ditta potrà emettere fattura elettronica in data non anteriore alla data di ricezione della comunicazione relativa all'accettazione (o approvazione) dei servizi/corsi/installazioni.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA  


L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
 AMMINISTRAZIONE DIFESA

Il Codice ufficio IPA di riferimento per l'invio della fattura è CNMP7V (10<sup>a</sup> Div.).

La fattura che la Ditta trasmetterà all'IPA dovrà contenere in allegato:


1. per i materiali/documentazione/software: lettera di notifica accettazione materiali/documentazione/software; verbale di consegna.
2. Per i servizi/corsi/ installazioni: lettera di notifica accettazione/approvazione.

In considerazione del peculiare procedimento tecnico/amministrativo di acquisizione della fornitura oggetto della commessa, e delle conseguenti complesse attività di perfezionamento delle prescritte documentazioni probatorie della regolare esecuzione contrattuale, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.Lgs 9.11.2012, n. 192, le parti concordano che il termine entro il quale verrà effettuato il pagamento delle fatture sarà di 60 gg. a decorrere dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'A.D., a condizione che la Ditta abbia assolto a tutti gli obblighi previsti nel presente atto.

***Art. 33 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI***

La Ditta assicura e garantisce che il c/c n. IBAN ..... *OMISSIS* ..... di cui al precedente art. 32 è un conto "dedicato" ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 e dichiara che le persone delegate ad operare su di esso sono indicate nell'allegato "G" al presente contratto.

Ogni variazione negli estremi del predetto conto o della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso deve essere immediatamente comunicata a TELEDIFE – 10<sup>a</sup> Divisione a mezzo lettera raccomandata A.R.. In assenza di detta comuni-

  
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

cazione, nessuna responsabilità può essere attribuita a TELEDIFE per pagamenti fatti in conformità a quanto sopra dichiarato.

La Ditta inoltre assume su di sé tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta L.136/2010, impegnandosi a regolare tutti i pagamenti relativi al presente contratto tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, riportante il relativo Codice CIG (n° **Z33154AAC1**).

Il mancato utilizzo dei suindicati strumenti comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

L'obbligo di tracciabilità di cui al presente articolo si estende a tutti i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del contratto.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni della L. 136/2010 e s.m.i..

***Art. 34 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, n. 190 E DEL D.P.R 16 APRILE 2013, n. 62***

La Ditta con riferimento alle prestazioni oggetto del presente atto si obbliga a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, integrità e correttezza, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

A seguito di tale vincolo, la Ditta è tenuta a sottoscrivere il "Patto di Integrità" che, allegato al presente contratto (**Allegato "F"**), ne costituisce parte integrante.

Il mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel patto, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto.

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA



L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

Inoltre, la Ditta dichiara di conoscere e si impegna ad osservare, a comunicare e a far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso D.P.R..

A tal riguardo, la Ditta dà atto di aver preso visione del D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito internet della Difesa.

L'A.D. qualora riscontri l'eventuale violazione, degli obblighi di cui al D.P.R. 62/2013, contesterà per iscritto alla Ditta contraente il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l'AD applicherà la penale di cui al precedente art. 21.

Qualora dette controdeduzioni non siano presentate o non siano giudicate accoglibili dalla A.D. e le violazioni accertate siano di particolare gravità, nonché in caso di recidiva l'A.D. potrà procedere alla risoluzione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 24.

#### ***Art. 35 - ANTICIPAZIONI***

Non saranno concesse, in alcuna forma, anticipazioni del prezzo.

#### ***Art. 36 - ASSICURAZIONI SOCIALI***

La Ditta si obbliga a dimostrare in ogni tempo che adempie tutti gli obblighi di legge e di Contratto relativi alla protezione del lavoro e alla tutela dei lavoratori, in particolare a quelli sulle Assicurazioni Sociali (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc..) ivi compresi quelli relativi al diritto al lavoro dei disabili (legge 12 marzo 1999, n. 68) ed agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi che prevedono a favore dei lavoratori diritti patrimo-

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

niali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro (assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, etc.). La Ditta contraente si obbliga, inoltre, ad effettuare verso i propri dipendenti condizioni salariali e normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e di categoria.

### **Inadempienza Contributiva**

Nel caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 207/2010 della Ditta o del subappaltatore, che segnali un'inadempienza contributiva, la stessa provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive, l'Amministrazione, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'Esecuzione, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Amministrazione pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo

RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

l'approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

### **Inadempienza Retributiva**

Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente della Ditta contraente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui sopra, l'Amministrazione si riserva di pagare, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Ditta o al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto (artt. 37 e 118 del D.Lgs 163/06). L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione da parte della Ditta delle richieste sopra indicate, l'Amministrazione provvederà all'inoltro delle stesse e delle controdeduzioni alla Direzione Provinciale del lavoro, o di analogo Ente ispettivo estero se trattasi di stabilimento di produzione fuori del territorio italiano, per i necessari accertamenti.

### ***Art. 37 - CONTROVERSIE***

Le eventuali controversie derivanti dal presente atto sono devolute esclusivamente alla giurisdizione ordinaria

### ***Art. 38 - DOMICILIO LEGALE***



RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

Agli effetti del presente contratto la Ditta elegge il proprio domicilio in Via Reiss Romoli 11 Loc. Castelletto 20019 Settimo Milanese (MI).

**Art. 39 - VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E PROCURE**

Qualora nel corso di svolgimento del presente contratto si verificassero variazioni nel domicilio e/o nella denominazione sociale della Ditta contraente, dette variazioni dovranno essere debitamente notificate al Ministero della Difesa - TELEDIFE - Amministrativo. L'Amministrazione appaltante non risponderà, in nessun caso, di qualsiasi conseguenza derivante dalla omessa notifica delle variazioni di cui sopra.

**Art. 40 - SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICITA'**

Le spese di bollo, registrazione fiscale e tutte le altre spese inerenti alla stipulazione del presente contratto, a termine della legge 27.12.1975 n° 790 e successive modificazioni, sono a totale carico della Ditta.

Le spese per la pubblicazione di cui al comma 7 dell'art. 66 ( o del comma 5 dell'art. 122) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. sono a totale carico della Ditta.

**Art. 41 - VINCOLO CONTRATTUALE**

Il presente atto, mentre vincola la Ditta dal momento della sottoscrizione, non vincolerà TELEDIFE se non dopo l'intervenuta notifica dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione del presente contratto.

Il presente atto è stato da me Ufficiale Rogante letto, ad alta ed intelligibile voce, alle parti contraenti, che qui di seguito con me Ufficiale Rogante lo sottoscrivono.

<p>LA DITTA CONTRAENTE</p>  <p><b>ITALTEL S.p.A.</b></p>	<p>L'UFFICIALE ROGANTE</p>	<p>IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.</p>
<p>RAPPRESENTANTE DELLA DITTA</p> 	<p>L'UFFICIALE ROGANTE</p>	<p>IL RAPPRESENTANTE DELLA AMMINISTRAZIONE DIFESA</p>

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e seguenti del c.c. si approvano specificatamente le clausole di cui ai seguenti articoli:

- Art. 9 Documento unico di valutazione dei rischi interferenti;
- Art. 19 Garanzia e responsabilità della Ditta;
- Art. 20 Malafede, frode e negligenza nell'esecuzione del contratto;
- Art. 21 Inadempienze contrattuali – Penalità relative;
- Art. 22 Brevetti industriali e diritti d'autore;
- Art. 24 Risoluzione del contratto;
- Art. 25 Recesso dal contratto;
- Art. 32 Pagamento.


 LA DITTA CONTRAENTE      IL RAPPRESENTANTE DELL'A.D.  
**ITALTEL S.p.A.**

L'atto, scritto da persona di mia fiducia, consta di numero 47 pagine, di cui l'ultima è di numero 12 righe oltre le sottoscrizioni.

UFFICIALE ROGANTE


  
 RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

## INDICE

- Art 1. OGGETTO DELLA COMMESSA**
- Art 2. NORME DI CARATTERE GENERALE E CARATTERISTICHE TECNICHE**
- Art 3. AMMONTARE DELLA COMMESSA**
- Art 4. DECORRENZA DEL CONTRATTO**
- Art 5. DURATA DEL CONTRATTO**
- Art 6. DOCUMENTAZIONE TECNICA**
- Art 7. OPZIONI**
- Art 8. ESECUZIONE CONTRATTUALE E SORVEGLIANZA TECNICA**
- Art 9. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)**
- Art 10. MODALITA' DI ESECUZIONE *FASE 6 e FASE 13***
- Art 11. MODALITA' DI ESECUZIONE FASI *4/Subfase 4.2 e FASE 8 OPZIONALE/ Subfase 8.2.***
- Art 12. MODALITA' DI ESECUZIONE *DELLE FASI DI FORNITURE/INSTALLAZIONI***
- Art 13. ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ**
- Art 14. SUBAPPALTO/SUBFORNITURA**
- Art 15. CODIFICAZIONE**
- Art 16. CAUTELE RELATIVE A SOSTANZE NOCIVE**
- Art 17. LICENZA D'USO DEI PROGRAMMI**



RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

**Art 18. ASSICURAZIONE DEI MATERIALI DI PROPRIETA' DELLA  
A.D.**

**Art 19. GARANZIA E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA**

**Art 20. MALAFEDE, FRODE E NEGLIGENZE NELLA ESECUZIONE  
DEI CONTRATTI**

**Art 21. INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALITÀ RELATIVE**

**Art 22. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE**

**Art 23. OBBLIGO DI RISERVATEZZA E SICUREZZA AREE  
RISERVATE**

**Art 24. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**Art 25. RECESSO DAL CONTRATTO**

**Art 26. FORZA MAGGIORE**

**Art 27. STERILIZZAZIONE TEMPI CONTRATTUALI NEL PERIODO  
FERIALE**

**Art 28. REVISIONE PREZZI**

**Art 29. AGGIORNAMENTI E VARIANTI TECNICHE**

**Art 30. MATERIALE DI PRODUZIONE NON COMUNITARIA**

**Art 31. CAUZIONE**

**Art 32. PAGAMENTO**


**Art 33. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**Art 34. APPLICAZIONE DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012 E DEL  
D.P.R 16 APRILE 2013**

**Art 35. ANTICIPAZIONI**

**Art 36. ASSICURAZIONI SOCIALI**

**Art 37. CONTROVERSIE**

  
RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA

**Art 38. DOMICILIO LEGALE**

**Art 39. VARIAZIONE DOMICILIO E/O RAGIONE SOCIALE E  
PROCURE**

**Art 40. SPESE CONTRATTUALI E DI PUBBLICITA'**

**Art 41. VINCOLO CONTRATTUALE**



RAPPRESENTANTE DELLA DITTA

L'UFFICIALE ROGANTE

IL RAPPRESENTANTE DELLA  
AMMINISTRAZIONE DIFESA